



Associazione Scientifica Farmacisti Italiani

Il Presidente

Ill.mo Ministro Orazio Schillaci,

e p.c. al Sottosegretario On. Marcello Gemmato

questa Associazione, facente parte dell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ai sensi del D.M. 2 agosto 2017, è venuta a conoscenza di un intervento presso il Ministero della salute teso a sollecitare l'adozione di uno strumento finalizzato a regolamentare l' "home delivery di farmaci" accertando altresì la liceità dell'esistenza di piattaforme on line finalizzate all'attività di intermediazione tra paziente e farmacie anche alla luce della disciplina della vendita di farmaci on line di cui al d.lsg 219/2006.

Ebbene questa Associazione ritiene meritevole che il Ministero della salute si occupi di tale materia e a tale proposito espone i seguenti principi:

- 1) Posto che la problematica di cui sopra riguarda principalmente i medicinali prescritti a carico del SSN mediante ricetta medica ripetibile o non ripetibile, in nessun caso la materia di cui all'art. 112-quater del d.lgs 219/2006 può intervenire in attività destinate unicamente alla trasmissione alla farmacia, scelta liberamente dal paziente, della prescrizione SSN mediante l'impiego di mezzi informatici, in alternativa alla materiale consegna alla farmacia della ricetta in formato cartaceo. La dematerializzazione della spedizione delle ricette SSN, ormai diffusa in tutte le regioni, garantisce poi la massima sicurezza indipendentemente dal mezzo con cui la ricetta giunge alla farmacia. La vendita a distanza dei medicinali è infatti consentita unicamente per quelli non soggetti a prescrizione medica da parte delle farmacie e delle "parafarmacie".
- 2) La libera scelta della farmacia da parte del paziente, richiamata in numerose norme a partire dall'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 475, costituisce uno dei fondamentali caposaldi del servizio farmaceutico nazionale a garanzia del cittadino. Diviene così irrilevante la circostanza di come la ricetta, ormai totalmente dematerializzata, giunga alla farmacia scelta dal paziente. Costituisce infatti indiscutibile diritto del cittadino di accedere al farmaco con modalità più semplici possibili, come quelle adottate da alcune regioni italiane nelle quali l'unico strumento è costituito dal codice fiscale del paziente, inserito nel sistema regionale tramite programmi gestionali in uso solo alle farmacie.
- 3) Qualsiasi sistema di trasmissione diviene pertanto lecito alla luce del pieno diritto del cittadino a delegare chiunque, ai sensi degli artt. 1703 e seg. del codice civile, per svolgere una mansione propria tramite persona fisica ovvero strumenti della tecnologia informatica.

Alla luce dei principi sopra esposti, questa Associazione auspica che venga adottata, nel più breve tempo possibile, una disciplina in grado di regolare la materia in maniera uniforme sul territorio di tutte le regioni italiane con particolare riferimento alla semplicità dello strumento adottato ma con riguardo al diritto a quella uniformità tra regioni e tra Aziende sanitarie che attiene al rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nella convinzione che le S.V.Ill.me vorranno tenere conto delle considerazioni su esposte, si inviano deferenti ossequi.

Bologna, 25 luglio 2023

Prof. Maurizio Cini